

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2726 del 30/05/2018
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX PV ESSO 4214 UBICATO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA REALE 70. PROPONENTE: SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL. APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA - REVISIONE 1
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2834 del 30/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX PV ESSO 4214 UBIcato IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA REALE 70. PROPONENTE: SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA - REVISIONE 1

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della LR n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR n. 484/2015 recante "*Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati*";

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell’art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall’incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/1647;

VISTO E VALUTATO il documento “*Progetto Unico di Bonifica - Revisione 1*” presentato dalla Società Esso Italiana srl (di seguito la Società, CF: 00473410587) con nota acquisita al PGRA/2018/4557 del 09/04/18;

DATO ATTO che per l’attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.05 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*” approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che in data 24/05/18 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l’esame del documento di cui sopra;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24/05/18, per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI APPROVARE a norma dell’art. 4 comma 5 del DM n. 31/15 il Progetto Unico di Bonifica (comprensivo di Analisi di Rischio sito-specifica), con le prescrizioni dettagliate ai punti successivi, e di autorizzare contestualmente l’esecuzione delle operazioni previste.

Richiamato quanto dettaglio nel verbale della Conferenza di Servizi, si evidenzia infatti che:

- a) le CSR sito-specifiche ottenute mediante applicazione della procedura di AdR in modalità inversa - per alcuni parametri - erano risultate inferiori alle rispettive CRS (concentrazioni rappresentative alla sorgente);
- b) i percorsi critici (nonché gli unici potenzialmente attivi nel caso in esame) erano risultati quelli legati alla volatilizzazione indoor e outdoor;
- c) secondo quanto previsto all’Allegato 1 punto 2.3 del DM 31/15, la Società aveva pertanto attrezzato n. 5 punti di prelievo di gas interstiziali (“soil gas”) denominati SGS1÷SGS5;
- d) l’esito delle simulazioni condotte dalla Società aveva evidenziato un rischio sanitario accettabile per i percorsi di volatilizzazione indoor e outdoor, risultando questi potenzialmente

inattivi ai fini igienico-sanitari nell'entità in cui erano stati rilevati direttamente in Sito mediante misure soil gas;

Conseguentemente, secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 della DGR E.Rom. n. 484/2015, primo punto lettera b) (*"nei casi in cui l'unico percorso attivo sia quello relativo alla volatilizzazione, utilizzare le CRS misurate in campo (Cmax) quali nuove CSR"*), le CSR sito-specifiche sono le seguenti (coincidenti con le rispettive CRS misurate in campo per le matrici interessate):

Sorgente di contaminazione	Contaminanti di interesse	Concentrazione (mg/kg o mg/l)
Zona insatura, suolo superficiale	Etilbenzene	1,52
	Xileni	14,1
	idrocarburi alifatici C5-C8	11
	idrocarburi alifatici C9-C18	1140+3620
	idrocarburi alifatici C19-C36	3808
	idrocarburi aromatici C9-C10	478
	Benzo(a)pirene	0,34
	Benzo(g,h,i)perilene	0,22
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,19
Zona insatura, suolo profondo	Benzene	24,6
	Etilbenzene	309
	Toluene	572
	Xileni	1729
	idrocarburi alifatici C5-C8	48
	idrocarburi alifatici C9-C18	1930+15
	idrocarburi alifatici C19-C36	106
	idrocarburi aromatici C11-C22	3190
	Piombo tetraetile	1,36
	Benzo(a)pirene	0,34
	Benzo(g,h,i)perilene	0,22
Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,19	
Zona satura, acque sotterranee	Benzene	21,341
	Etilbenzene	8,1056
	Stirene	0,0344
	Toluene	36,445
	p-Xilene	24
	idrocarburi aromatici C9-C10	64,059
	idrocarburi aromatici C11-C22	37,701
	MtBE	1.070,9
	EtBE	12,447
	Piombo	0,017

Per quanto concerne la matrice acque sotterranee al confine del Sito, in corrispondenza dei POC - punti di conformità - individuati (PM3, PM6, PM8 e PM11), gli obiettivi di bonifica coincidono con le rispettive CSC dei parametri di riferimento.

Considerato che dal confronto dei risultati analitici rilevati nelle acque prelevate dai POC erano risultati superamenti alle rispettive CSC, il Sito risulta "contaminato" (ex art. 240 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e in quanto tale è stata valutata idonea la tecnologia di bonifica di MPE (Multi Phase Extraction) proposta dalla Società (rif. planimetria Rev. 0 del 26/03/18 allegata).

- DI AUTORIZZARE, a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06, la Società Golder Associates srl (CF: 03674811009) - in nome e per conto di Esso Italiana srl - ad effettuare lo scarico delle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto MPE installato presso il Sito in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 (MPE) - Trattamento con carboni attivi

Portata massima: 150 Nmc/h

Altezza del punto di emissione: 3,2 m

Durata: 24 ore/gg per 365 gg/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nmc
Benzene	5	mg/Nmc

Il punto ufficiale di campionamento (rif. planimetria Rev. 0 del 26/03/18 allegata) dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza.

L'emissione deve essere sottoposta ad autocontrolli settimanali per il primo mese di funzionamento e poi mensili per il successivo periodo; gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro ed il punto di emissione deve essere attrezzato e accessibile per il prelievo dei campioni. La sostituzione del carbone attivo contenuto nei filtri adibiti al trattamento dell'aria e dei gas dovrà essere effettuata con tempistiche idonee ad assicurare la massima resa di abbattimento delle emissioni ed il cambio dovrà essere annotato su apposito registro vidimato da ARPAE.

La presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha validità temporanea, limitatamente alla durata delle operazioni di bonifica autorizzate nel presente atto.

3. DI AUTORIZZARE, a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06, la Società Golder Associates srl (CF: 03674811009) - in nome e per conto di Esso Italiana srl - ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- ✓ lo scarico di che trattasi è relativo alle acque reflue industriali derivanti dallo scarico del sistema MPE presso l'ex PV in oggetto;
- ✓ i reflui vengono scaricati nella pubblica fognatura mista esistente dopo opportuno trattamento tramite carboni attivi senza utilizzo di di additivi o materie prime;
- ✓ il trattamento finale dei reflui scaricati è individuato nel depuratore di Via Passetto n. 34 ad Alfonsine.

La planimetria della rete fognaria (rif. planimetria Rev. 0 del 26/03/18) costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione.

Prescrizioni:

- (1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante dal **sistema di MPE (Multi Phase Extraction)** autorizzato con il presente atto.
- (2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica
- (3) **Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico**, la Società deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- (4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - ✓ **sistema di trattamento MPE;**
 - ✓ **contaltri;**
 - ✓ **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- (5) HERA spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- (6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad Arpae (Sac e ST) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- (7) HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- (8) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata al servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- (9) La Ditta deve stipulare con HERA spa, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA spa provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- (10) Il titolare è tenuto a presentare a HERA spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- (11) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- (12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA spa si riserva la facoltà di richiedere ad ARPAE SAC Ravenna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- (13) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- (14) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- (15) I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- (16) Copia del presente atto autorizzativo rilasciato deve pervenire al Gestore Hera spa entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

- (17) Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari.

La presente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria pubblica ha validità temporanea, limitatamente alla durata delle operazioni di bonifica autorizzate nel presente atto.

4. DI CONCORDARE con la proposta di piano dei controlli in corso d'opera, monitoraggio bonifica e collaudo sotto riportata che la Società ha proposto e si è impegnata ad eseguire.

In sede di tale controlli dovrà anche essere verificato il mantenimento delle CSR sito specifiche (che corrispondono alle rispettive CRS misurate in campo (Cmax) per le matrici interessate, come sopra descritto al punto 1. del presente dispositivo).

Piano dei controlli in corso d'opera:

- a) controllo del funzionamento generale degli impianti, dei dispositivi di controllo (sensori di livello) e dell'integrità dei pozzi e delle tubazioni (frequenza quindicinale per i primi 3 mesi, poi mensile);
- b) recupero manuale del prodotto dal disoleatore, se in utilizzo (frequenza settimanale per il primo mese; in seguito la frequenza sarà definita sulla base dei quantitativi di prodotto che si accumuleranno nel disoleatore, in relazione alla sua capacità massima. In assenza di particolari criticità, si prevede una frequenza mensile);
- c) regolazione delle caratteristiche dei flussi di acqua ed aria estratti dai pozzi attraverso l'eventuale chiusura parziale o totale di pozzi appartenenti al sistema MPE, secondo le esigenze dettate dall'evoluzione della bonifica;
- d) manutenzione periodica delle componenti degli impianti, secondo la frequenza indicata nel manuale d'uso e manutenzione relativo a ciascuna apparecchiatura.

Oltre alle suddette operazioni, la Società procederà quando necessario ad eseguire:

- e) interventi di manutenzione degli impianti in caso di malfunzionamento, mediante riparazione o sostituzione delle componenti guaste;
- f) sostituzione dei carboni attivi (per acqua o per aria) esauriti, con relative operazioni di trasporto e rigenerazione o smaltimento.

Monitoraggio della bonifica:

A completamento delle operazioni di avvio e taratura degli impianti, la Società monitorerà l'avanzamento della bonifica delle acque sotterranee mediante le seguenti verifiche:

- a) rilievo dei livelli piezometrici in tutti i pozzi di monitoraggio con frequenza mensile per i primi 6 mesi e trimestrale successivamente;
- b) campionamento, con frequenza trimestrale per i primi due anni e semestrale per il terzo, delle acque prelevate da tutti i pozzi di monitoraggio ed esecuzione di analisi chimiche finalizzate alla determinazione della concentrazione dei seguenti parametri: HCTot(n-esano); BTEX; MtBE; EtBE; Piombo.
- c) rilievo della portata di acqua complessivamente estratta dal sottosuolo, mediante lettura del contalitri installato prima dello scarico (frequenza mensile);
- d) rilievo dei flussi aeriformi complessivamente estratti dal sottosuolo mediante flussimetro (frequenza mensile);
- e) rilievo di depressione, COV, CO₂, O₂, CH₄, temperatura a testa pozzo dei punti di MPE (frequenza mensile);
- f) rilievo di depressione, COV, CO₂, O₂, CH₄, temperatura in ingresso e in uscita all'impianto di trattamento vapori (frequenza mensile);
- g) rilievo dei COV in uscita ai filtri per il trattamento aria estratta;

- h) prelievo di un campione di acqua in uscita dal filtro a carboni attivi prima dello scarico in fognatura (frequenza mensile);

La Società riporterà agli Enti competenti il monitoraggio dell'andamento della bonifica, con cadenza semestrale, tramite relazione tecnica comprensiva dei dati, delle elaborazioni del monitoraggio stesso e della valutazione dell'andamento della bonifica.

Modalità del collaudo:

La Società procederà nel seguente modo:

- i) spegnimento temporaneo dell'impianto. Questo sarà eseguito quando, nel corso di tre campagne consecutive di monitoraggio, non si riscontrerà più la presenza di prodotto surnatante la falda e si riscontrerà il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti per i punti di conformità;
- j) dopo 1, 3 e 5 mesi dallo spegnimento dell'impianto, verifica di eventuali fenomeni di rebound mediante campionamento ed analisi chimica delle acque prelevate da tutti i 10 pozzi di monitoraggio (PM1÷PM11).

L'esecuzione delle campagne di campionamento sarà preventivamente comunicata agli Enti locali di Controllo, qualora questi intendano prelevare campioni in contraddittorio per la validazione dei dati;

- k) analisi chimiche di laboratorio per la determinazione analitica delle concentrazioni degli idrocarburi aromatici (benzene, etilbenzene, stirene, toluene e p-xilene), degli idrocarburi totali espressi come n-esano, dei composti MtBE, EtBE e del Piombo, con conseguente verifica della conformità agli obiettivi di bonifica.

Qualora gli esiti delle analisi indichino la conformità agli obiettivi di bonifica in tutti i punti di conformità ed in tutte tre le campagne, la Società procederà a richiedere il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica secondo le modalità previste dalla DGR E.Rom. n. 2218/2015.

5. DI DARE ATTO che le elaborazioni predisposte dalla Società sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica; qualunque variazione del modello concettuale comporterà la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.

Resta pertanto inteso che sul Sito in oggetto permane il "vincolo" di garantire adeguata manutenzione del manto bituminoso che ricopre tutta la superficie di pertinenza del punto vendita. Tale vincolo dovrà essere riportato nel Certificato di destinazione urbanistica e viene notificato anche al proprietario del Sito tramite la trasmissione del presente verbale.

Il proprietario dell'area e tutti i soggetti interessati che a vario titolo utilizzano l'area o ne hanno accesso dovranno pertanto procedere alla verifica periodica del buono stato di conservazione dello stesso, comunicando prontamente eventuali variazioni osservate o l'intenzione di procedere all'esecuzione di lavori che ne alterino lo stato.

6. DI STABILIRE che - sulla base del crono-programma allegato dalla Società e tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva - **le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE dovranno essere compiutamente concluse entro il 31/12/2021**, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.
7. DI PRESCRIVERE che la Società dovrà in ogni caso comunicare agli Enti competenti le date di avvio e conclusione delle operazioni di cui al PUB approvato.

Dopo 18 mesi dall'attivazione del sistema MPE la Società dovrà presentare agli Enti competenti una relazione di valutazione dell'andamento della bonifica con la tecnologia prescelta, valutandone l'efficacia ed eventuali soluzioni progettuali alternative atte al raggiungimento degli obiettivi di bonifica.

8. DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015, **lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico**

generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

9. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna (rif. Francesco Busa, tel. 0546/682763 email: fbusa@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
10. DI RICORDARE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la prevista fidejussione - il cui importo si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi - dovrà essere prestata a favore del Comune territorialmente competente a norma di quanto disposto al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*".

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA" alla medesima DGR Emilia Romagna n. 2218/2015.

Il Comune competente dovrà comunicare a questa SAC l'avvenuta presentazione della fidejussione da parte della Società, nonché la propria successiva accettazione.

11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
12. DI COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

PLANIMETRIA DEL SITO CON U

VIA GIUSEPPE STEFANI

POZZETTO DI ALLACCIO
FOGNA TURA ESISTENTE

PM8

POZZETTO
FISCALE

BOX IMPIANTO

FOGNA TURA COMUNALE

CANALINO DI
SCARICO

PM4

PM1

PM7

PM2

PM3

PM5

PROIEZIONE TETTOIA

PM6

0.0m

ALTRA PROPRIETA'

WC

LOCALE
GESTORE

LOCALE
ESPOSIZIONE

ANDRONE
COPERTO


LOCALE LAVAGGIO
ATTIVO CONTO TERZI

AMAGAZZINO
LUBRIFICANTI

VERDE
PRIVATO

2.0m

PM9



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.